



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

## **ACCORDO QUADRO**

**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

## **ACCORDO QUADRO**

### **TRA**

La Direzione Nazionale degli Armamenti, nel seguito indicata come “DNA”, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ente in Roma, via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma, PEC: sgd@postacert.difesa.it, rappresentata dall'Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti

### **E**

l'Università degli Studi di Trieste, nel seguito indicata come “Università”, con sede legale in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, Partita Iva 00211830328, PEC ateneo@pec.units.it, rappresentata dalla Rettrice e Legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Donata VIANELLI, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzata alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale Rep. n. 826/2025 del 28 agosto 2025 (Prot.n. 153831)

indicati congiuntamente con la denominazione di “Parti”

### **PREMESSO CHE**

- L'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- L'Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e interagisce con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- La DNA, secondo quanto previsto agli artt. 103 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ulteriormente specificato nell'art. 7 del Decreto del Ministro della Difesa 20 Marzo 2025, ha competenza, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate a incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia e di armonizzare gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, con compiti di direzione, indirizzo e controllo delle attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati;
- L'Università dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca di interesse per l'Amministrazione della Difesa e può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo nel settore della Difesa, contribuendo così all'innovazione tecnologica;
- La DNA e l'Università intendono collaborare nell'ambito della ricerca con lo scopo di stimolare iniziative e programmi di attività su temi di comune interesse, considerando di fondamentale importanza, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla ricerca, anche attraverso lo svolgimento di attività scientifiche

congiunte e nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e all'incremento del patrimonio delle conoscenze;

- Le Parti concordano inoltre nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo, approfondimento, sostegno e promozione di progetti di interesse comune su diverse tematiche quali:
  - lo sviluppo di progetti di mutuo interesse inerenti l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, la ricerca scientifica e la formazione;
  - la verifica in concreto degli studi teorici e la sperimentazione dei risultati in termini di applicazioni pratiche;
  - la definizione, in particolare, di programmi, a carattere scientifico e di ricerca per l'approfondimento di tematiche inerenti l'ambito ingegneristico e tecnologico;
- L'interazione scientifica ed operativa tra la DNA e l'Università che vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative tradizioni, potrà comportare un sensibile potenziamento del trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, nonché contribuire alla diffusione sul territorio di una cultura scientifica e dell'innovazione che consenta la valorizzazione delle connesse attività produttive;
- L'Università, avvalendosi al suo interno delle proprie competenze, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con Enti pubblici e privati nonché con imprese italiane ed estere (attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile) che operano nel campo della formazione e della ricerca per espletare e rinforzare sempre più il proprio ruolo di *research university*, con l'obiettivo fondamentale di accrescere trasmettere la conoscenza scientifica, anche con ricadute effettive sul territorio e sulla società;
- Per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa nelle aree disciplinari d'interesse condiviso, la DNA e l'Università intendono consolidare la reciproca collaborazione, in attività sia di ricerca sia di didattica nell'ambito delle tecnologie e delle scienze, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche, favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte e l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse;
- Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l'art. 15 della l. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Finalità dell'Accordo**

Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite dall'ordinamento, intendono cooperare per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e

tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa.

In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro rapporto di collaborazione e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nei settori connessi con l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, e con il progresso scientifico nei settori di reciproco interesse.

Le Parti, in tale ottica, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso l'utilizzazione delle rispettive risorse a ciò destinate e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica nelle aree soprarichiamate, volte a diffondere, fra l'altro, la “cultura della ricerca”.

Le Parti dichiarano, altresì, l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche.

### **Art. 3 - Obblighi delle Parti e Convenzioni operative**

Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi alle attività di cui al precedente articolo 2, e di avviare su tali tematiche studi e progetti di cooperazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna delle Parti.

Le Parti concordano, altresì, di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di favorire l'interesse pubblico della tutela e valorizzazione del territorio nazionale.

Le specifiche attività saranno regolate da successive Convenzioni operative e potranno prevedere lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, tali Convenzioni operative tra la DNA e l'Università disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della ricerca oggetto della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

In particolare, le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di obiettivi da realizzare e attività da svolgere; termini, condizioni e modalità di svolgimento; tempi di attuazione secondo il calendario concordato dalle Parti; risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; eventuale definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché

quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca come disposte negli artt. 10 e 11 del presente Accordo; quant'altro necessario.

Alle Convenzioni operative potranno aderire, su invito delle Parti, eventuali altri soggetti che intendano partecipare all'attuazione delle stesse.

Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti nella progettazione ed esecuzione di attività di studio, ricerca e sperimentazione. Le sopracitate attività saranno pianificate annualmente nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 7.

Ai fini del presente Accordo, le Parti si impegnano a far accedere presso le proprie strutture il personale degli Enti *partner* impegnato in attività di collaborazione regolate dagli atti di cui agli articoli precedenti.

L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio, contratti di collaborazione di ricerca a tempo determinato o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Tutte le attività svolte in attuazione del presente Accordo devono risultare congruenti e compatibili con lo Statuto e con il Codice etico e di comportamento dell'Università.

#### **Art. 4 - Obblighi finanziari**

Il presente Accordo non comporta obblighi finanziari a carico delle Parti.

Eventuali oneri finanziari saranno determinati in singole Convenzioni operative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

Per l'Università, gli atti e/o le Convenzioni operative, adottati sulla base del presente Accordo, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

#### **Art. 5 - Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D.Lgs. n. 106/2009, si stabilisce che le Parti assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.

Si demanda ai singoli piani attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6 - Coperture assicurative**

Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali delle altre parti saranno in regola con le coperture assicurative previste dalla legge.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 7 - Comitato Tecnico Scientifico**

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché la valutazione, promozione, organizzazione e monitoraggio delle iniziative di comune interesse, sarà assicurata da un Comitato Tecnico Scientifico istituito pariteticamente tra la DNA e l'Università.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato con finalità di indirizzo strategico con il compito di proporre la definizione dei temi programmatici oggetto dell'Accordo, sarà costituito da due rappresentanti per ciascuna delle Parti i cui nominativi verranno comunicati mediante PEC nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione telematica del presente Accordo. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate da ciascuna Parte dandone preventiva comunicazione all'altra, sempre tramite PEC.

#### **Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo**

Il presente Accordo avrà la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui al precedente art. 7; in caso di rinnovo, alla citata relazione si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### **Art. 9 - Recesso o scioglimento**

Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze istituzionali, recedere dal presente Accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte mediante PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

## **Art. 10 - Riservatezza**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Accordo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, fatto salvo il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia in sede civile che penale.

Le Parti potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà intellettuale, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

## **Art. 11 - Diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previo accordo scritto, i risultati delle ricerche.

In tale ipotesi, le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti della DNA e dell'Università coinvolti nei progetti scientifici oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali domande di brevetto concernenti i risultati o le invenzioni industriali frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni operative di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle Convenzioni operative.

Gli aspetti relativi alla tutela (generazione, gestione e valorizzazione) della proprietà intellettuale sono disciplinati dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30 del 10.02.05 e ss.mm.ii.).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, alle altre Parti sarà concesso l'uso gratuito, irrevocabile e non esclusivo dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo, ma ciò non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo agli stessi, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Nell'attuazione dell'Accordo e nella definizione delle Convenzioni operative potranno essere introdotte, e sottoscritte preventivamente tra le Parti, specifiche clausole per la protezione della proprietà intellettuale generata, comunque rispettose dei dettami del Codice della proprietà industriale.

All'Amministrazione della Difesa (A.D.), nel caso sia soggetto diverso dal titolare, spetta il diritto d'uso dei Risultati di ricerca per le finalità istituzionali delle Forze Armate, di sicurezza o di intelligence, del Paese, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale diritto d'uso, irrevocabile e non esclusivo, di carattere non commerciale e non competitivo, comprende la facoltà di divulgare, copiare, modificare, utilizzare e far utilizzare detti Risultati. In particolare, l'A.D. potrà, previa sottoscrizione di accordi di riservatezza che garantiscano il vantaggio competitivo derivante alla Parte dalle Informazioni tecniche emergenti, divulgare i Risultati di ricerca ai propri fornitori e sub-fornitori, limitatamente alle informazioni necessarie alla realizzazione della fornitura in essere.

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “*Codice Privacy*”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché a partire dal 25 maggio 2018 — dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel presente Accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal *Codice Privacy* e dal Regolamento UE.

In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso per l’esecuzione del presente Accordo sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità.

In caso di incompatibilità opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 14 - Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all' interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre

ed in ogni circostanza forme di bonario componimento e solo all'infruttuoso esito di avvalersi delle forme stabilite dalla legge.

#### **Art. 15 - Rimandi**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **Art. 16 - Registrazione**

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481/1993.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Direzione Nazionale  
degli Armamenti

Il Direttore Nazionale degli Armamenti  
Ammiraglio di Squadra  
Giacinto OTTAVIANI

Per l'Università degli Studi di Trieste

La Rettrice  
Prof.ssa Donata VIANELLI